

A.G.C. 20 - Assistenza Sanitaria - **Deliberazione n. 522 del 25 giugno 2010 – Autorizzazione al ricovero piccolo paziente di nazionalità Eritrea, presso l'A.O. Santobono - Pausilipon di Napoli.**

PREMESSO che:

- Ai sensi dell'art. 32, comma 15 della L. n° 449 del 27/12/97, le Regioni nell'ambito della quota del Fondo sanitario nazionale ad esse destinate, autorizzano, d'intesa con il Ministero della Salute e gli altri dicasteri eventualmente competenti, le Aziende Sanitarie e le Aziende Ospedaliere ad erogare prestazioni che rientrino in programmi assistenziali, approvati dalle regioni stesse, per alta specializzazione a favore di:
 - a. Cittadini provenienti da Paesi extracomunitari nei quali non esistono o non sono facilmente accessibili competenze medico – specialistiche per il trattamento di specifiche gravi patologie e non sono in vigore accordi di reciprocità relativi all'assistenza sanitaria;
 - b. Cittadini di Paesi la cui particolare situazione contingente non rende attuabili, per ragioni politiche, militari o di altra natura gli accordi eventualmente esistenti con il SSN per l'assistenza sanitaria.

CONSIDERATO che:

- il Direttore Generale dell'A.O.R.N. Santobono – Pausilipon, su istanza dell'Orotta Pediatrics National Referral Hospital in Asmara (Eritrea) con nota n. 10841 del 24/06/2010, ha richiesto all'Assessorato alla Sanità, l'autorizzazione al ricovero del piccolo Saad Solomon nato il 20/04/2005 a Engiinak (Eritrea) affetto da Leucemia acuta di difficile classificazione che necessita di ricovero e di cure mediche specialistiche urgenti nel campo della oncematologia pediatrica atteso che in Eritrea non sono facilmente accessibili competenze medico – specialistiche per il trattamento di questa grave patologia;
- lo stesso, ha peraltro precisato, che trattandosi di specifici interventi di cooperazione internazionale a carattere umanitario in campo sanitario, gli oneri delle prestazioni saranno a carico dell'Azienda stessa;
- l'Associazione "Mariam Fraternità" Onlus con sede in Corso Garibaldi, 18 – Baiano (AV), si impegna a farsi carico delle spese di viaggio, dell'assistenza e dell'alloggio per il paziente e la madre che accompagnerà il bambino per la permanenza in Italia.

RITENUTO, pertanto:

- di dover autorizzare l'A.O.R.N. Santobono - Pausilipon ad erogare le prestazioni sanitarie al piccolo paziente, che necessita di ricovero presso l'Azienda suddetta, atteso che presso le strutture sanitarie del paese di provenienza tali cure non sono praticabili e non esistono accordi con il SSN per l'assistenza sanitaria.

Propone e la Giunta, a voti unanimi

DELIBERA

Per i motivi in premessa specificati, che qui si intendono per integralmente riportati, di:

- autorizzare il ricovero del piccolo Saad Solomon di Saad Solomon nato il 20/04/2005 a Engiinak (Eritrea) affetto da Leucemia acuta di difficile classificazione che necessita di ricovero e di cure mediche specialistiche urgenti nel campo della oncematologia pediatrica atteso che in Eritrea non sono facilmente accessibili competenze medico – specialistiche per il trattamento di questa grave patologia;
- stabilire che in considerazione della minore età dello stesso, è necessaria la presenza della madre Sig. Asgedu Okbasgi nata a Keren (Eritrea) il 01/01/1978;
- di prendere atto, che il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera suddetta, ha dichiarato che tutte le spese relative al ricovero – atteso lo scopo umanitario delle prestazioni – saranno a carico dell'Azienda stessa;

- di prendere atto altresì che l'Associazione "Mariam Fraternità" Onlus con sede in Corso Garibaldi, 18 – Baianon (AV), si impegna a farsi carico delle spese di viaggio, dell'assistenza e dell'alloggio per il paziente e la madre che accompagnerà il bambino per la permanenza in Italia;
- trasmettere il presente atto all'Area Generale di Coordinamento Assistenza Sanitaria;
- inviare copia della presente deliberazione al Settore Stampa, Documentazione e Informazione, per la pubblicazione sul BURC.

Il Segretario
Cancellieri

Il Presidente
Caldoro